

Decreto n. 2270

**LA RETTRICE**


- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01 agosto 2023;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
- CONSTATATA** l'adozione del Regolamento per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli studi internazionali di Roma – UNINT (decreto rettorale n. 1742 del 2022), adottato in seguito alla delibera del Senato Accademico del 20 maggio 2022 e della Giunta Esecutiva del 20 maggio 2022;
- CONSTATATA** la necessità di aggiornare il Regolamento per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2025;
- VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 giugno 2025,

**EMANA**

l'allegato "Regolamento per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca".

Roma, 03 luglio 2025

Prof.ssa Mariagrazia Russo



## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Sommario	2
TITOLO I: Principi generali .....	2
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	2
TITOLO II: Accreditamento, istituzione e attivazione .....	2
Art. 2 – Requisiti e accreditamento dei corsi di dottorato.....	2
Art. 3 – Istituzione, durata e attivazione dei corsi di dottorato .....	3
Art. 5 – Organi dei corsi di dottorato .....	5
Art. 6 – Supervisore e co-supervisor.....	10
Art. 7 – Programmazione e svolgimento dei corsi di dottorato .....	11
Art. 9 – Dottorati industriali.....	12
Art. 10 – Doctor europaeus.....	12
Art. 11 – Risorse finanziarie .....	13
Art. 12 – Requisiti di ammissione ai corsi di dottorato.....	13
Art. 13 – Bando, procedure di selezione e commissioni giudicatrici .....	14
Art. 15 – Contemporanea iscrizione .....	15
Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi .....	16
Art. 17 – Sospensione, proroga, esclusione e rinuncia ai corsi di dottorato.....	18
TITOLO VI: Conseguimento del titolo.....	19
Art. 19 – Rilascio del titolo di dottore di ricerca .....	19
Art. 20 – Procedura per l'accesso alla discussione pubblica della tesi di dottorato .....	19
Art. 21 – Discussione pubblica della tesi e conseguimento del titolo di dottore di ricerca.....	20
TITOLO VII: Norme finali .....	21
Art. 22 – Norme finali.....	21

*La forma maschile utilizzata nel presente regolamento è da intendersi inclusiva*

Versione	Data	Oggetto	Approvazione
1	20/05/2022	Nascita documento	Senato Accademico del 20 maggio 2022 Giunta Esecutiva del 20 maggio 2022
2	12/06/2025	Aggiornamento	Senato accademico del 12 giugno 2025 Consiglio di amministrazione del 12 giugno 2025

*h*

## TITOLO I: Principi generali

### Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT (di seguito anche UNINT), in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

UNINT può istituire corsi di dottorato di ricerca anche a seguito di convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero con imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, con istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi del D.M. 226 del 14 dicembre 2021 e con altre istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 382/1980.

UNINT assicura l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, affinché essi rispondano a requisiti di assicurazione della qualità al fine di: fornire ai dottorandi le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La formazione dottorale deve essere coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo come indicato dal Decreto Ministeriale vigente.

- a) favorire, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, la crescita scientifica, culturale e professionale e l'occupabilità dei dottorandi, nonché contribuire ai bisogni della società e del mercato del lavoro, nel rispetto della missione identitaria di Ateneo;
- b) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- c) contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità;
- d) garantire la trasparenza nei processi di selezione, valutazione e gestione.

UNINT coordina e gestisce le procedure di istituzione, accreditamento, attivazione e valutazione dei corsi, delle carriere degli iscritti, della diffusione e promozione tramite sito web dei corsi di dottorato attivi, delle relazioni con i soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici e privati e degli sbocchi occupazionali previsti.

## TITOLO II: Accreditamento, istituzione e attivazione

### Art. 2 – Requisiti e accreditamento dei corsi di dottorato

I corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, sono istituiti previo accreditamento concesso dal Ministero dell'università e della ricerca, su parere conforme dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i corsi di dottorato di ricerca sono approvati dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di valutazione. Ottenuto l'accREDITAMENTO ministeriale, i corsi di dottorato di ricerca sono attivati con decreto del rettore.

Coerentemente a quanto disposto dal D.M. 226 del 14-12-2021, dal D.M. 301 del 22-03-2022 e dal Modello AVA3, sono requisiti necessari per l'accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato, specificatamente indicati dall'art. 4 del D.M. n. 226/2021:

1. chiara e ampia definizione degli ambiti disciplinari e di ricerca per quanto riguarda le tematiche scientifiche;
2. presenza di un Coordinatore del corso di dottorato in possesso di una elevata qualificazione scientifica e di un Collegio dei docenti di dottorato composto in base alla qualità della ricerca svolta, quali organi del corso medesimo;
3. definizione, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero di borse di studio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
4. disponibilità di finanziamenti congrui e stabili che rendano il corso sostenibile, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di dottorato di cui alla precedente lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei/delle dottorandi/e;
5. disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei/delle dottorandi/e;
6. previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e della disseminazione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale, dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
7. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) secondo le indicazioni fornite da ANVUR.

### **Art. 3 – Istituzione, durata e attivazione dei corsi di dottorato**

I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre (3) anni.

I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, previo accreditamento concesso dal MUR su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le previsioni delle normative vigenti. La proposta istitutiva deve contenere tutte le indicazioni previste dalla Banca dati predisposta annualmente su indicazione del MUR, necessarie per l'accREDITamento da parte di ANVUR ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, dagli art.4 e 5 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 e dalle Linee Guida per l'accREDITamento in vigore.

La proposta di attivazione/riattivazione dei corsi di dottorato di ricerca è presentata dal Senato accademico al Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio di dipartimento.

La proposta deve contenere:

1. la denominazione del corso di dottorato, l'indicazione di eventuali curricula, ove previsti, e la durata non inferiore a tre (3) anni di corso. È condizione, per l'attivazione/riattivazione di eventuali curricula, l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun curriculum, di un numero adeguato di componenti del Collegio dei docenti che appartengano ai macrosettori di pertinenza del curriculum stesso, in grado di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative;
2. l'indicazione dei docenti appartenenti al Collegio dei docenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con l'indicazione del coordinatore;

3. gli obiettivi e il percorso formativo, con riferimento alle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, nonché della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
4. le aree scientifiche, i settori e/o e i macrosettori scientifici disciplinari di afferenza;
5. l'indicazione del finanziamento necessario alla sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo e/o da enti finanziatori esterni. Le borse esterne devono essere corredate da lettera di intenti sottoscritta dall'ente finanziatore esterno;
6. l'indicazione di eventuali forme di consorzio/convenzione con altre università, enti di ricerca pubblici o privati, imprese, con l'indicazione della forma di collaborazione stabilita, del loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e degli eventuali relativi impegni finanziari;
7. il numero dei posti per i quali si chiede l'attivazione, specificando il numero di posti con borsa e senza borsa, sempre nel rispetto della normativa vigente;
8. l'eventuale riserva di una quota di posti a favore di studenti e laureati in università estere ovvero di borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.

#### **Art. 4 – Sistema di Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca**

1. I Corsi di dottorato di ricerca adottano un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), in conformità alla normativa vigente e alle linee guida dell'ANVUR.
2. I soggetti coinvolti nell'AQ nel Dottorato di ricerca sono: Collegio dei docenti, Coordinatore del corso di dottorato, Gruppo AQ del dottorato, Comitato consultivo (Board of advisors), Associazione Alumni del dottorato, Presidio della qualità, Nucleo di valutazione (esterno), Organi collegiali.
3. Il Gruppo AQ del dottorato è composto da due docenti dell'ateneo membri del Collegio dei docenti, da un rappresentante dei/delle dottorandi/e designato in Collegio docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Collegio dei docenti. Il Gruppo AQ può essere ampliato ad altri componenti esterni al Collegio dei docenti quali rappresentanti dei portatori di interesse qualora il Corso di dottorato si caratterizzi per forti sinergie con il contesto imprenditoriale, culturale e socioeconomico di riferimento. Ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nel monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica, formazione e terza missione/impatto sociale dei/delle dottorandi/e, anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni, di cui sistematicamente analizza gli esiti in un apposito documento e coadiuva il Coordinatore nella redazione dei documenti di Assicurazione della Qualità del dottorato. Svolge altresì le funzioni di diffusione della cultura della Qualità nell'ambito del Corso di Dottorato e di raccordo con il Presidio di Qualità anche allo scopo di favorirne i flussi informativi. Particolare attenzione verrà data al potenziamento del sistema di rilevazione delle opinioni dei/delle dottorandi/e (I-II anno, III anno, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) al fine di trarre indicazioni dalle loro opinioni ai fini della riformulazione e/o aggiornamento dell'organizzazione del Corso di dottorato di ricerca in un'ottica di miglioramento continuo.
4. Il Comitato consultivo (Board of advisors), come peraltro previsto dal Modello AVA3, è un organismo consultivo del Collegio dei docenti ed è composto da soggetti esterni ai ruoli dell'ateneo.
  - a) Il Comitato consultivo (Board of advisors) svolge il compito di analisi periodica del sistema dottorale di ateneo fornendone una valutazione complessiva e suggerendo proposte utili

all'aggiornamento, al miglioramento o al consolidamento del sistema dottorale rispetto agli obiettivi del corso e al contesto di riferimento.

b) Il Comitato consultivo (Board of advisors) è designato dal Collegio dei docenti fermo restando che i suoi componenti debbano possedere profili di elevata qualificazione e competenza rispetto agli obiettivi del corso di dottorato.

c) La composizione del Comitato consultivo (Board of advisors) riflette il contesto locale, nazionale, internazionale ed intersettoriale in cui si inserisce il corso di dottorato quantunque debba essere rappresentativo sia degli stakeholder interessati ai profili culturali e professionali in uscita dal corso di dottorato sia degli ambiti scientifici e professionali principali che caratterizzano il corso di dottorato e i suoi obiettivi.

d) La composizione del Comitato consultivo (Board of advisors) risponde ai criteri riportati in allegato (Allegato 1).

e) Il Comitato consultivo (Board of advisors) si incontra almeno 2 volte nell'arco del triennio del ciclo di dottorato e, in particolare, prima della chiusura del processo di accreditamento, istituzione e attivazione del corso di dottorato e non oltre i 60 giorni dal termine di chiusura del medesimo ciclo di dottorato.

f) Al fine di svolgere il proprio compito previsto nei commi a) e e), il Comitato consultivo (Board of advisors) è convocato dal Coordinatore del corso di dottorato per riunirsi e discutere sul sistema dottorale di ateneo e, in particolare, sulla proposta di attività di ricerca, terza missione, didattica e formazione previsti dal corso di dottorato. Come indicato nel comma e), il Comitato consultivo (Board of advisors) è chiamato a confrontarsi, secondo quanto previsto nel comma a) anche attraverso una traccia di discussione guidata presenti in uno strumento a finalità consultiva (ALLEGATO 2) prima della chiusura del processo di accreditamento, istituzione e attivazione del corso di dottorato; attraverso una relazione scritta da far pervenire al Collegio dei docenti, non oltre i 60 giorni dal termine di chiusura del medesimo ciclo di dottorato.

5. L'associazione Alumni del dottorato fornisce suggerimenti e indicazioni per l'aggiornamento, il miglioramento o il consolidamento delle attività del sistema dottorale di ateneo e in particolare degli obiettivi del corso, dei servizi esistenti allo scopo, delle attività di ricerca, terza missione, formazione e didattica per i/le dottorandi/e. A tal scopo, l'associazione Alumni del dottorato è chiamata a produrre, preferibilmente prima della procedura di avvio del corso di dottorato, una relazione dettagliata anche sulla base della traccia di domande stimolo presenti in uno strumento a finalità consultiva (ALLEGATO 3). Tale relazione dovrà essere inviata al Collegio dei docenti.

6. Gli obiettivi e la metodologia del Sistema di Assicurazione della Qualità sono pubblicati sul portale di Ateneo nella sezione dedicata all'Assicurazione della Qualità.

### **TITOLO III: Caratteristiche e organizzazione dei Corsi di Dottorato**

#### **Art. 5 – Organi dei corsi di dottorato**

Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il coordinatore.

1. Il Coordinatore deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia ed è designato tra i membri del Collegio dei docenti, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in

caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Coordinatore dura in carica per l'intero ciclo del dottorato e può essere riconfermato. È consentito essere coordinatore di un solo Collegio a livello nazionale. Nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o impedimento il Coordinatore può essere coadiuvato da un vice-coordinatore. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei

(6) mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti. Il Coordinatore è proposto dal Senato accademico, sentito il Consiglio di dipartimento, approvato dal Consiglio di amministrazione e comunicato all'ANVUR contestualmente all'approvazione della proposta del dottorato stesso. Successivamente, in seguito all'accreditamento da parte dell'ANVUR, il Coordinatore viene nominato dal Rettore contestualmente al decreto di attivazione del dottorato. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti;
- b) convoca e presiede il Collegio dei docenti, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative delibere;
- c) propone al Collegio dei docenti eventuali nominativi per sostituzioni o integrazioni all'interno dello stesso;
- d) segnala al Collegio dei docenti, sentito il supervisore, la mancata partecipazione del dottorando alle attività di ricerca e Terza missione, di formazione e di didattica assegnate e previste, anche ai fini dell'esclusione del dottorando dal corso;
- e) partecipa alle riunioni della Scuola di dottorato, ove presente.

2. La composizione del Collegio dei docenti è proposta dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Dipartimento, approvata dal Consiglio di amministrazione e comunicata all'ANVUR contestualmente all'approvazione della proposta del dottorato. Successivamente, in seguito all'accreditamento da parte dell'ANVUR, il Collegio dei docenti viene nominato dal Rettore contestualmente al decreto di attivazione del dottorato.

I criteri e le modalità per la composizione del Collegio dei docenti sono coerenti con quanto previsto dal D.M. 226 del 14-12-2021, dal D.M. 301 del 22-03-2022 e dal Modello AVA3.

Il Collegio dei docenti è costituito da docenti appartenenti agli ambiti scientifici principali del corso di dottorato e, specificamente: area linguistico-culturale, area politico-economica, area psico- pedagogica comunque a garanzia di un criterio di pertinenza dei diversi ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La composizione del Collegio dei docenti deve comunque tener conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

Il Collegio dei docenti è costituito da un numero minimo di 12 componenti e non superiore a 18 componenti quantunque tale limite massimo può essere proporzionato sia a quello dei dottorandi sia alla coerenza necessaria in riferimento agli obiettivi formativi del corso su proposta motivata approvata dai 2/3 dei membri, almeno 30 giorni prima della chiusura della procedura di accreditamento.

Coerentemente con quanto previsto dal D.M. 226 del 14-12-2021 e dal D.M. 301 del 22-03-2022, il Collegio dei docenti è costituito per la maggioranza dei componenti da professori universitari di ruolo di I e di II fascia incardinati presso l'Università degli studi internazionali di Roma in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per

l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza e comunque appartenenti agli ambiti scientifici principali coerenti con gli obiettivi formativi del corso del corso di dottorato.

In particolare, fermo restando quanto previsto in relazione al numero minimo e massimo complessivo dei componenti, il Collegio dei docenti è composto da un minimo di 4 e un massimo di 7 componenti - tenendo conto della rappresentatività di ciascuna area scientifica di ateneo - individuati tra i professori di I e II fascia compreso il Coordinatore per ciascuno degli ambiti scientifici principali coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato e, specificamente: area linguistico-culturale, area politico-economica, area psico-pedagogica. A garanzia di un criterio di rappresentatività, almeno un componente deve essere un ricercatore per ciascuno degli ambiti scientifici principali del corso di dottorato, purché in servizio presso l'Università degli studi internazionali di Roma e in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di II fascia.

In aggiunta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, a garanzia di un criterio di internazionalizzazione, il Collegio dei docenti è composto, per la restante parte, da un professore di I o II fascia per ciascun ambito scientifico principale coerente con gli obiettivi formativi del corso di dottorato appartenente a università straniere con analoga qualifica in merito ai requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Tale presenza di professori e ricercatori di università straniere, non consorziate, con documentata e pertinente produzione scientifica, deve considerarsi in numero eccedente al numero massimo di 18 componenti.

Possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di 1 componente per ciascun ambito scientifico principale coerente con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale degli ambiti scientifici principali coerenti con gli obiettivi formativi del corso. A tal proposito, in relazione ai dottorati industriali e al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 10 del D.M. 310 del 22-03-2022, è richiesto che nell'ambito del Collegio dei docenti sia presente almeno un componente di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato.

A garanzia di un criterio di qualità, come previsto dal D.M. 310 del 22-03-2022 e dal D.M. 301/2022 in riferimento alla verifica della qualificazione scientifica del Collegio dei docenti: per i ricercatori e i professori di II fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla II fascia; per i professori di I fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla I fascia; per i ricercatori di istituzioni estere, il possesso di almeno un valore soglia relativo alla I fascia o almeno due valori soglia relativi alla II fascia oppure l'essere risultato vincitore di un bando competitivo della Commissione europea per un progetto di ricerca coerente con le tematiche del dottorato; per i componenti del Collegio dei docenti di dottorato non appartenenti ai ruoli di Università o Enti di ricerca, fermo restando che possono partecipare al Collegio dei docenti di dottorato nella misura massima di uno ed è altresì richiesto che posseggano a) un'elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale come previsto dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti deve essere corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni valide ai fini del computo dei valori soglia relativi alla fascia di appartenenza, una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio nazionale, ad eccezione dei collegi in forma associata. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai

ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell'istituzione di appartenenza.

In riferimento al criterio di pertinenza, qualora in una o più ambiti scientifici principali del corso di dottorato non vi sia un numero di componenti in possesso dei requisiti illustrati nel criterio di qualità, verrà nominata una Commissione composta solitamente da: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Ricerca, Referente AQ del dottorato, Coordinatore del Dottorato la quale, valutate le candidature pervenute nominerà un componente il cui profilo scientifico e accademico sia coerente con uno degli altri ambiti scientifici principali del corso di dottorato prediligendo l'ambito con maggior affinità a quello in cui non vi sia un componente in possesso dei requisiti previsti dal criterio di qualità.

Qualora giunga un numero di candidature superiore ai posti disponibili per la composizione del Collegio dei docenti, fermo restando il possesso del criterio di qualità previsto peraltro dalla normativa vigente, verrà nominata una Commissione composta solitamente da: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Ricerca, Referente AQ del dottorato, Coordinatore del Dottorato la quale, valutate le candidature pervenute procederà alla scelta dei componenti tenendo conto di quanto riportato nel Report annuale del Dipartimento in riferimento alle pubblicazioni scientifiche prodotte dal personale docente di ruolo dell'ateneo.

In riferimento al criterio di rappresentatività, qualora in una o più ambiti scientifici principali del corso di dottorato non vi siano in organico ricercatori oppure ove presenti fossero sprovvisti dei requisiti previsti dal criterio di qualità, verrà nominata una Commissione composta solitamente da: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Ricerca, Referente AQ del dottorato, Coordinatore del Dottorato la quale, valutate le candidature pervenute nominerà un componente del medesimo ambito scientifico principale del Corso di dottorato in possesso dei requisiti previsti dal criterio di qualità, in coerenza peraltro dalla normativa vigente, tenendo conto del Report annuale del Dipartimento riportante le pubblicazioni scientifiche prodotte dal personale docente di ruolo dell'ateneo.

Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie oggetto del corso di dottorato e rappresentanti di Enti esterni finanziatori di borse di dottorato.

È componente del Collegio dei docenti anche un rappresentante dei dottorandi per la trattazione di aspetti didattici e organizzativi.

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa vigente, i componenti del Collegio dei docenti possono partecipare al più a 2 collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata (compresi fra questi ultimi i dottorati industriali o di interesse nazionale).

Il Collegio dei docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) propone gli obiettivi e il percorso formativo, con riferimento alle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, nonché della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- b) propone al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione l'integrazione di nominativi per sostituzioni o integrazioni del Collegio dei docenti stesso. Successivamente, se il cambiamento avviene nella misura inferiore al 25% il Rettore procede direttamente alla nomina; nel caso in cui il cambiamento dei componenti del Collegio dei docenti superasse la quota del 25%, il Rettore provvederà a nuova nomina solo in seguito all'accreditamento da parte dell'ANVUR;
- c) nomina un vice-coordinatore su proposta del coordinatore;

- d) approva il tema della ricerca individuale da assegnare a ogni dottorando e che sarà oggetto della dissertazione finale. Il tema, sentito il supervisore, potrà subire evoluzioni nel corso del triennio;
- e) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, con l'incarico di guidarlo e supportarlo nello svolgimento dell'attività di ricerca e nella redazione della tesi, scelti dal Collegio dei docenti anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- f) definisce il piano delle attività formative e il calendario delle attività di ricerca e Terza missione/Impatto sociale, di formazione e di didattica all'inizio di ogni anno di corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei dottorandi.
- g) autorizza i dottorandi a trascorrere periodi di mobilità all'estero per ricerca di durata congrua rispetto al progetto dottorale e comunque non inferiore a 3 mesi e preferibilmente di 6 mesi;
- h) approva la partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del corso di dottorato e comunque attinenti al loro progetto di ricerca individuale;
- i) valuta, alla fine di ogni anno accademico, le relazioni sulle attività di ricerca svolte dai singoli dottorandi;
- j) delibera, a seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale o l'eventuale sospensione o esclusione dal proseguimento del corso di dottorato;
- k) autorizza il dottorando a svolgere attività didattiche integrative e di affiancamento didattico nonché a partecipare all'attività di assistenza ai docenti di riferimento nello svolgimento della loro attività didattica;
- l) autorizza il dottorando a svolgere attività lavorative al di fuori del dottorato, purché ciò non infici il regolare svolgimento delle attività di dottorato e lo sviluppo del progetto di ricerca.

Le decisioni del Collegio dei docenti sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Gli assenti giustificati concorrono al raggiungimento del numero legale, purché provvedano a delegare uno dei membri presenti.

I componenti del Collegio dei docenti che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria assenza, a tre sedute del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniere. È ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi internazionali di Roma.

In riferimento all'istituto della delega in caso di assenza dalle riunioni del Collegio dei docenti, i componenti del Collegio che intendono beneficiarne in ragione dell'assenza dalle sedute del Collegio dei docenti, dovranno darne comunicazione all'Ufficio dottorati entro 5 giorni dalla data di svolgimento del Collegio. Un componente non potrà avere più di due deleghe per rappresentare i componenti assenti al Collegio dei docenti.

L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## Art. 6 – Supervisore e co-supervisori

Il Collegio dei docenti assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

Coerentemente con quanto previsto dal Modello AVA3, al fine di garantire un supporto dedicato ai dottorandi, ciascun componente del Collegio dei docenti, può assumere il ruolo di supervisore per un solo dottorando per ciascun ciclo dottorale salvo diversa deliberazione del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti potrà proporre l'innalzamento del numero di dottorandi da assegnare a un supervisore di un secondo dottorando deliberando in tal senso con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei componenti che sia comunque motivata da ragioni concernenti sia il numero dei dottorandi sia gli obiettivi formativi del corso.

La scelta del supervisore da assegnare a ciascun dottorando sarà formulata in base al criterio di pertinenza dell'ambito scientifico al quale appartiene il supervisore affinché sia coerente con il progetto di ricerca del dottorando così da poter fornire la supervisione necessaria. Qualora non si soddisfi il criterio di pertinenza, spetta comunque al Collegio dei docenti l'assegnazione del supervisore che va comunque motivata in relazione alla coerenza con il tema di ricerca del dottorando.

Ciascun componente del Collegio dei docenti può essere co-supervisore fino a un massimo di 2 dottorandi fatto salvo la possibilità di innalzamento del numero di dottorandi da assegnare a ciascun co-supervisore così come previsto nel punto precedente.

Il supervisore e il o i co-supervisori, in accordo con il dottorando definiscono il tema di ricerca e lo propongono al Collegio dei docenti, assumendone la responsabilità scientifica seguendo e guidando il dottorando nel percorso di formazione e nella realizzazione della ricerca fino al completamento della stesura della tesi.

Il supervisore:

- a) informa il Collegio dei docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale. Entro la fine di ogni anno accademico, il supervisore controfirma la relazione annuale dettagliata delle attività di ricerca, terza missione, formative e didattiche comprensive delle ricerche svolte durante l'anno, la quale viene redatta dai dottorandi del primo e secondo anno e presentata al coordinatore ai fini dell'ammissione del dottorando al successivo anno di corso. Entro la fine dell'anno accademico, il supervisore controfirma la relazione triennale delle attività svolte durante il ciclo dottorale, la quale viene redatta dai dottorandi del terzo anno e presentata al coordinatore nonché consegnata all'ufficio dottorati unitamente alla tesi finale in formato digitale;
- b) Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte di cui ai commi precedenti, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, con le stesse modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso;
- c) esprime il parere sul passaggio del dottorando all'anno successivo del corso e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
- d) segnala al Collegio dei docenti le eventuali mancanze del dottorando ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari;

Il supervisore è responsabile della gestione e autorizzazione all'utilizzo del budget della ricerca da parte del dottorando. La sostituzione del supervisore e/o del o dei co-supervisori deve essere adeguatamente motivata e deliberata dal Collegio dei docenti. Al fine di chiarire operativamente il rapporto tra dottorandi

e supervisore/co-supervisor si rimanda a un Vademecum per dottorandi e supervisore/co-supervisor (ALLEGATO 4)

### Art. 7 – Programmazione e svolgimento dei corsi di dottorato

I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata non inferiore a tre (3) anni. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici (12) mesi può essere decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, valutando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con o senza fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

Ogni dottorando deve partecipare alle attività previste annualmente nel piano delle attività formative stabilite dal Collegio dei docenti.

Il piano delle attività formative deve favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili allo svolgimento del progetto di ricerca assegnato ai singoli dottorandi.

Fatti salvi i periodi di mobilità all'estero e quelli nell'ambito di specifici accordi di co-tutela, l'attività del dottorando deve essere svolta prevalentemente presso l'Ateneo. Al riguardo, i criteri per la definizione nonché le modalità concernenti gli accordi internazionali di co-tutela sono riportati in allegato (ALLEGATO 5).

Entro la fine di ogni anno accademico, i dottorandi del primo e secondo anno devono presentare al coordinatore una relazione annuale dettagliata delle attività didattico-scientifiche e delle ricerche svolte durante l'anno, controfirmata dal supervisore e finalizzata all'ammissione del dottorando al successivo anno di corso.

Entro la fine dell'anno accademico i dottorandi del terzo anno devono presentare al coordinatore una relazione triennale delle attività svolte durante il ciclo dottorale controfirmata dal supervisore, nonché consegnare all'ufficio dottorati la tesi finale in formato digitale.

Fermo restando che al Collegio dei docenti compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica; in particolare, il Collegio dei docenti progetta le attività del corso di dottorato come riportato in Tabella 1:

Tabella 1: Distribuzione annuale CFU per: ricerca, formazione, didattica, terza missione/impatto sociale

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ANNUALE	CFU
<b>1. Attività di ricerca e Terza missione/Impatto sociale</b>	40
1.1 Attività di ricerca	36
1.2 Terza Missione/Impatto sociale	4
1.2.1 <i>Disseminazione</i>	2
1.2.2 <i>Public engagement</i>	2
<b>2. Attività di formazione e didattica</b>	20
2.1 Formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare	4
2.2 Formazione trasversale	8
2.3 Formazione extra-curricolare (PCTO)	1
2.4. Seminari	1
2.5 Didattica integrativa e affiancamento didattico	5
2.6 Formazione manageriale alla ricerca	1
<b>TOTALE (1+2)</b>	<b>60</b>

Le attività del corso di dottorato vengono definite annualmente dal Collegio dei docenti e sono aggiornate e integrate nel corso dell'anno. Per ogni annualità, il dottorando dovrà conseguire 60 CFU per un totale complessivo di 1500 ore. Ulteriori specifiche in riferimento alla tipologia di attività riportante in tabella 1 sono consultabili in allegato (ALLEGATO 6).

Nel caso di dottorandi rientranti nella tipologia di Dottorato industriale, le attività annuali possono in alcuni casi essere differenti in coerenza con il progetto formativo e con gli obiettivi formativi del Corso di dottorato.

#### **Art. 8 – Dottorati attivati in convenzione/consorzio**

I soggetti con i quali UNINT ha stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio; il numero delle borse di studio messe a disposizione dai soggetti convenzionati è disciplinato dalla normativa vigente.

Le convenzioni/consorzi devono essere stipulate prima della delibera del Consiglio di amministrazione di attivazione del dottorato. Le convenzioni/consorzi vengono redatte in base alla normativa vigente.

UNINT, nell'ambito della formazione dottorale, promuove anche lo sviluppo di partenariati europei e internazionali al fine di realizzare un più efficace coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale.

#### **Art. 9 – Dottorati industriali**

UNINT può attivare corsi di dottorato industriale, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, sulla base di specifiche convenzioni o consorzi, con la possibilità di destinare una parte dei posti disponibili a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, a condizione che abbiano superato le prescritte prove di ammissione.

Le convenzioni/consorzi e i relativi bandi di concorso vengono redatti secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

#### **Art. 10 – Doctor europaeus**

Il Collegio dei docenti può autorizzare l'attribuzione dell'etichetta "Doctor europaeus" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.

Il titolo di Doctor europaeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate:

- a) La discussione della tesi finale dovrà essere preceduta dalla presentazione di due relazioni con giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di due referee nominati dal Collegio dei docenti appartenenti a istituzioni universitarie di due diversi paesi da quello d'iscrizione del dottorando;
- b) Almeno un membro della commissione d'esame finale dovrà appartenere ad una istituzione di un Paese europeo diverso da quello d'iscrizione del dottorando;

c) Tutta o parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una delle lingue ufficiali europee, diversa da quella del Paese d'iscrizione del dottorando;

Parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un Paese europeo diverso da quello d'iscrizione del dottorando.

#### **Art. 11 – Risorse finanziarie**

Il Consiglio di amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita dal quadro della programmazione annuale, le risorse per il finanziamento dell'attività di ciascun corso di dottorato, ivi comprese le borse.

L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La borsa di studio è incrementata nella misura del cinquanta per cento (50%), per un periodo complessivamente non superiore a sei (6) mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti.

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato a ciascun dottorando un budget adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio d'Ateneo.

Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato di ricerca, aggiuntive a quelle a carico diretto del bilancio dell'Università, possono essere coperti con risorse messe a disposizione, da enti esterni nel quadro di appositi accordi stipulati anche per un solo ciclo di dottorato. Nel caso di apporti da parte di enti esterni, il finanziamento messo a disposizione deve anche coprire la maggiorazione della borsa per soggiorni all'estero e il budget a copertura dei costi di ricerca.

Ciascun ciclo di dottorato deve prevedere un numero minimo di borse di studio per corso di dottorato attivato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di dottorati accreditati in forma associata mediante convenzioni o consorzi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Il Consiglio di amministrazione dispone annualmente il finanziamento di un fondo finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca per lo svolgimento delle attività formative comuni per il coinvolgimento di esperti esterni, per l'organizzazione di eventi comuni e per altre attività coerenti con le finalità del dottorato.

Il Consiglio di amministrazione, nell'ottica della promozione della ricerca internazionale, interdisciplinare e intersettoriale, può disporre per i dottorandi senza borsa di studio un fondo per lo svolgimento della mobilità per ricerca all'estero presso università/enti di ricerca/impresе.

#### **TITOLO IV: Accesso e ammissione ai corsi**

#### **Art. 12 – Requisiti di ammissione ai corsi di dottorato**

La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazione di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di diploma

di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 o di idoneo titolo straniero. La domanda può essere presentata anche da coloro che conseguano il titolo richiesto entro il termine indicato nel bando di concorso, ovvero prima della data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

L'eventuale ammissione a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento può comportare la sospensione del corso di dottorato, previo parere del Collegio dei docenti.

### **Art. 13 – Bando, procedure di selezione e commissioni giudicatrici**

L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli e esami, che garantisca la valutazione comparativa tra i candidati.

Per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di progetti comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati; anche i progetti di collaborazione con le realtà imprenditoriali possono essere oggetto di specifico bando, con diversa scadenza e con inizio posticipato.

Il Rettore avvia le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca emanando con proprio decreto un apposito bando. Il bando, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato sul sito UNINT, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

Nel bando di concorso e nel corso della durata del ciclo di dottorato può essere richiesta la certificazione ISEE attestante il reddito personale del candidato o del dottorando.

Il bando di concorso deve riportare, per ogni corso di dottorato attivato, anche in convenzione o in consorzio, il numero di posti con borsa e senza borsa, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, le modalità di svolgimento dei colloqui e di presentazione di un progetto di ricerca.

Il numero delle borse può essere aumentato dandone comunicazione sul sito di ateneo, comunque prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Si possono riservare posti a candidati stranieri, fermo restando che, in assenza di idonei, subentreranno i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.

I candidati possono richiedere di sostenere il colloquio per via telematica, a condizione che ciò sia espressamente indicato nel bando del concorso.

Il bando può prevedere che le prove siano sostenute in lingua straniera.

In caso di finanziamento di borse di studio aggiuntive da parte di enti esterni pubblici o privati possono essere attivati ulteriori bandi di selezione in coerenza con i requisiti di selezione richiesti dall'ente finanziatore.

Il bando deve prevedere le disposizioni in caso di parità di merito.

Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti pervenuta di norma entro venti (20) giorni dalla scadenza del bando di concorso, nomina con proprio decreto la commissione giudicatrice per gli esami di ammissione, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta da almeno cinque membri effettivi e due membri supplenti, per almeno due terzi afferenti all'UNINT, tutti appartenenti al Collegio dei docenti.

Qualora l'esame di ammissione si articoli in più prove, al termine delle stesse la commissione rende pubblici i risultati finali tramite pubblicazione sul sito di Ateneo.

#### **Art. 14 – Ammissione ai corsi di dottorato, contributi e borse di studio**

Sono ammessi al corso di dottorato coloro i quali siano utilmente collocati in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Sulla base della graduatoria finale si attribuiscono le borse di studio per la frequenza al corso di dottorato secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

La borsa di studio è compatibile con un reddito lordo annuo non superiore all'importo lordo della borsa medesima. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio dei docenti abbia approvato la relazione dei dottorandi e ne abbia ammesso la loro iscrizione all'anno successivo.

Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia a essa, la borsa non viene erogata e l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di alcun genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS - gestione separata ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Il dottorando titolare di borsa di studio, indipendentemente dall'anno di iscrizione al corso di dottorato, può, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, svolgere attività di ricerca all'estero per un periodo di permanenza complessivamente non inferiore a 1 mese e non superiore a diciotto (18) mesi.

#### **Art. 15 – Contemporanea iscrizione**

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2022 n. 930, è consentita la contemporanea iscrizione a non più di due corsi di studio, tra cui un Corso di Dottorato di ricerca e:

- un corso di laurea;
- un corso di laurea magistrale;
- un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- una scuola di specializzazione medica.

Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, in applicazione di quanto previsto all'art. 7 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, è necessario che il Collegio dei docenti esprima giudizio favorevole in merito a:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato;
- b) compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche e assistenziali della scuola di specializzazione medesima.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 29 luglio 2022 n. 930, è consentita la contemporanea iscrizione ad un Corso di dottorato di ricerca e una Scuola di Specializzazione non medica. È posto in capo ai rispettivi Organi collegiali la verifica della compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

È altresì consentita la contemporanea iscrizione ad un Corso di dottorato e a un Master. È posto in capo ai rispettivi Organi collegiali la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. Non è consentita la contemporanea iscrizione a due Corsi di dottorato sia nazionali che presso istituzioni estere.

In caso di contemporanea iscrizione ad un Corso di dottorato e una Scuola di specializzazione, vige il regime di incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

## **TITOLO V: Diritti e doveri dei dottorandi**

### **Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi**

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando le discipline specifiche vigenti in materia. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

I dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi e i seminari organizzati nell'ambito del corso di dottorato per almeno l'80% delle ore.

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di affiancamento didattico degli studenti dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di trenta (30) ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

I dottorandi, borsisti e non borsisti, sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, entro le scadenze previste annualmente. Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse e con il deposito dei documenti prescritti per l'immatricolazione/iscrizione non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applicano le disposizioni vigenti secondo l'art. 12, comma 5, del D.M. 226/2021 e successive modifiche.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modificazioni in materia di diritto allo studio. La frequenza del corso di dottorato, su richiesta dell'interessato, può essere sospesa in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta (30) giorni, adeguatamente documentati. La frequenza del corso di dottorato può essere altresì sospesa per altri ulteriori motivi secondo la normativa vigente.

I dottorandi possono richiedere una proroga della durata del corso per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche. Il Collegio dei docenti, valutate le motivate esigenze scientifiche

approva la proroga della durata, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con o senza fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

I dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o per gravi motivi certificabili, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà a frequentare il corso, dandone comunicazione al coordinatore e all'ufficio dottorati. Il percorso didattico e di ricerca che il dottorando è tenuto a seguire ai fini della prosecuzione e del completamento del corso di dottorato, ridefinito dal Collegio dei docenti, sarà differito per una durata pari al periodo di sospensione.

I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, può concorrere all'assegnazione di altre borse di mobilità o finanziamenti a livello europeo o internazionale o comunque extra accademico per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero coerenti con il proprio programma di dottorato.

I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca presso altro Ateneo, italiano o estero, possono chiedere il trasferimento a un corso di dottorato presso l'Università alle seguenti condizioni:

- a) che esista fra i corsi di dottorato dell'Università un percorso con obiettivi affini a quello frequentato;
- b) che il dottorando documenti le attività svolte nell'Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei docenti come equivalenti, ai fini della preparazione, a quelle richieste nel corso di dottorato nell'Università nella quale intende trasferirsi;
- c) che il dottorando superi positivamente una valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.

Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti individuerà il supervisore come già previsto dal presente Regolamento. Per ciascun corso di dottorato il numero degli ammessi per trasferimento non può eccedere il 20% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero dei posti programmati per ciascun ciclo. Il trasferimento non prevede in alcun caso il conferimento di borse di studio né da parte dell'Università dove ha iniziato il dottorando, né da parte dell'Università nella quale il dottorando si è trasferito. Quest'ultimo dovrà corrispondere all'Ateneo i contributi di iscrizione. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso UNINT e/o per conto della stessa.

Il dottorando è tenuto ad attivare, compilare e aggiornare l'anagrafe della ricerca d'Ateneo. Al termine di ogni anno accademico di dottorato, il dottorando è tenuto a compilare un questionario anonimo di valutazione del corso. La compilazione dei questionari per I e II anno e per il III anno rappresentano un obbligo per il passaggio all'anno successivo e per il conseguimento del titolo.

Il dottorando ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti così come riportato nel presente Regolamento e in particolare all'articolo 11.

In considerazione di quanto previsto dalle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti della CRUI, il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale in formato digitale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso

aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame finale. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università effettua il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Su parere del Collegio dei docenti, possono essere poste limitazioni all'accesso della tesi (ALLEGATO 7) con il rinvio della sua consultabilità on line per un periodo massimo pari a 12 mesi:

- a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione;
- c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca.

#### **Art. 17 – Sospensione, proroga, esclusione e rinuncia ai corsi di dottorato**

Fermo restando il rispetto delle normative a tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007, le dottorande in congedo di maternità o i dottorandi in congedo di paternità mantengono il diritto alla borsa di studio. La borsa di studio riprende a essere erogata al termine del periodo di sospensione, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa medesima.

I dottorandi possono altresì richiedere al Collegio dei docenti una sospensione dal corso per un periodo non superiore a sei mesi per motivi gravi e comprovati di salute, personali o familiari che non consentano l'effettiva frequenza alle attività didattico-formative. Durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La borsa di studio riprende a essere erogata al termine del periodo di sospensione, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa medesima.

Una proroga della durata massima di dodici mesi può essere concessa dal Collegio dei docenti:

- a) su richiesta del dottorando per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso senza ulteriori oneri finanziari;
- b) su richiesta del Collegio dei docenti pervenuta entro il secondo anno di corso per motivate esigenze scientifiche e garantendo l'estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo previa approvazione del Senato accademico e delibera del Consiglio di amministrazione;
- c) i periodi di proroga insieme a quelli di sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fermo restando il disposto del primo comma e salvi casi specifici previsti dalla legge;
- d) al termine del periodo di proroga e sospensione, il dottorando dovrà presentare apposita richiesta al coordinatore per riprendere il corso.

Le scadenze amministrative saranno differite per una durata pari al periodo di proroga o di sospensione. Il Collegio dei docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del corso.

È prevista l'espulsione dal corso di un dottorando, dopo deliberazione motivata del Collegio dei docenti in caso di:

- a) giudizio negativo sull'attività svolta in qualsiasi momento dell'anno;
- b) assenza prolungata e non giustificata;
- c) mancato superamento della valutazione annuale dell'attività formativa e di ricerca.

In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi ovvero alla borsa di studio. In questo caso, trascorsi più di tre mesi dalla decorrenza del corso, la borsa non potrà essere assegnata ad altro dottorando e i fondi rientreranno nella disponibilità di Ateneo salvo che non si tratti di fondi di ricerca riconducibili a docenti/dipartimento ovvero a specifici progetti.

La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, incluso al medesimo corso, in caso di superamento delle selezioni.

### **Art. 18 – Rappresentanza dei dottorandi**

I dottorandi eleggono un loro rappresentante di ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi nel Collegio dei docenti. Il rappresentante resta in carica per tre anni oppure fino al termine del suo percorso di studi. Le elezioni avvengono ogni tre anni oppure alla conclusione del mandato del rappresentante in carica. Il rappresentante dei dottorandi è eletto secondo le seguenti modalità:

- a) il coordinatore indice l'elezione del rappresentante;
- b) l'elettorato attivo e passivo è composto dai dottorandi regolarmente iscritti;
- c) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza. La votazione sarà ritenuta valida se ha partecipato al voto almeno il 20% degli aventi diritto. È dichiarato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore età anagrafica.

## **TITOLO VI: Conseguimento del titolo**

### **Art. 19 – Rilascio del titolo di dottore di ricerca**

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in "Dott. Ric." ovvero "PhD", è rilasciato a seguito della valutazione positiva:

- a) dell'attività di ricerca e Terza missione e di formazione e didattica;
- b) della produttività scientifica;
- c) della tesi di dottorato;
- d) della discussione pubblica della tesi.

### **Art. 20 – Procedura per l'accesso alla discussione pubblica della tesi di dottorato**

I dottorandi per accedere alla discussione pubblica della tesi devono inviare via e-mail al coordinatore e al supervisore, entro 30 giorni dalla conclusione del corso di dottorato:

- a) la tesi di dottorato in lingua italiana o inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, corredata da una sintesi in italiano e in altra lingua, al fine di garantire la massima diffusione;

b) la relazione consuntiva, comprendente le attività svolte complessivamente svolta dal dottorando nel rispetto di quanto riportato altresì nel presente Regolamento;

c) le pubblicazioni attestanti le attività di disseminazione dei risultati di ricerca.

Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione del dottorando alla procedura di conferimento del titolo, identificando i nominativi dei due valutatori della tesi. I valutatori devono essere esterni all'ente che rilascia titolo di dottorato ed essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione nel settore di riferimento della tesi. Almeno uno di essi deve essere identificato fra docenti universitari. È responsabilità del supervisore richiedere al Collegio dei docenti l'avvio della procedura utile ai fini del rilascio del titolo Doctor europaeus laddove sussistano i requisiti di cui all'art.10.

È responsabilità del coordinatore inviare ai valutatori:

a) tesi di dottorato;

b) pubblicazioni;

c) relazione consuntiva.

I valutatori, entro 30 giorni, esprimono un giudizio analitico scritto e propongono al Collegio dei docenti l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il suo rinvio, nel caso siano ritenute necessarie significative integrazioni. Di fronte a un parere discordante dei valutatori, sarà consultato un terzo valutatore proposto dal supervisore e comunicato al Collegio dei docenti.

In caso di parere negativo il dottorando è tenuto a sottoporre nuovamente ai valutatori l'elaborato rivisto entro sei mesi. Costoro, entro il termine di 30 giorni esprimono un nuovo giudizio analitico. Dopo la seconda valutazione, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.

## **Art. 21 – Discussione pubblica della tesi e conseguimento del titolo di dottore di ricerca**

La discussione pubblica della tesi avviene di fronte a una commissione composta da almeno tre membri effettivi e da un supplente.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai requisiti richiesti per i docenti, i membri della Commissione devono:

a) appartenere al Collegio dei docenti per un massimo di un terzo;

b) comprendere ricercatori e docenti universitari per almeno due terzi.

La nomina della commissione nonché la data, il luogo e le modalità della discussione pubblica della tesi sono proposte dal Collegio dei docenti entro 120 giorni dalla conclusione del ciclo. Tali determinazioni sono disciplinate dal decreto del Rettore e pubblicizzate sulla pagina web dell'Ateneo.

È compito del coordinatore, all'atto della nomina della commissione, inviare per via telematica a ciascun componente:

a) copia finale della tesi;

b) relazione consuntiva;

c) pubblicazioni e giudizi dei valutatori.

La commissione nomina al proprio interno un presidente e un segretario incaricato della redazione del verbale.

Al termine della discussione pubblica della tesi, la commissione esprime un giudizio analitico attribuendo una valutazione di sintesi di ottimo, buono, discreto, sufficiente o insufficiente. La commissione quando riconosce all'unanimità il rilievo scientifico della tesi può attribuire la lode.

**TITOLO VII: Norme finali**

**Art. 22 – Norme finali**

Il presente regolamento si applica a partire dal ciclo XLI (a.a. 2025/2026).

Tutte le persone impegnate in UNINT a qualsiasi titolo sono tenute al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ateneo ai sensi del D.lgs 231/01, del relativo codice etico e del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito web dell'Ateneo.



**ALLEGATI**

Allegato 1 – Criteri per la composizione del Comitato consultivo (Board of advisors)

Allegato 2 – Strumento a finalità consultiva Comitato consultivo (Board of advisors)

Allegato 3 – Strumento a finalità consultiva Alumni

Allegato 4 – Vademecum per dottorandi, supervisori e co-supervisori

Allegato 5 – Accordi internazionali di co-tutela

Allegato 6 – Attività dei dottorandi

Allegato 7 – Declaratoria di pubblica accessibilità delle tesi di dottorato

**Criteri per la composizione del Comitato consultivo (Board of advisors) del Corso di dottorato in coerenza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca**

Come previsto nel Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca all'art. Art. 4 – Sistema di Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca, il Comitato consultivo (Board of advisors) del Corso di dottorato, e al comma d) La composizione del Comitato consultivo (Board of advisors) risponde ai seguenti criteri:

- Criterio di appropriatezza: il Collegio dei docenti propone per ciascun ambito scientifico principale coerente con gli obiettivi del corso di dottorato (area linguistico-culturale, area politico-economica, area psico-pedagogica) fino a 3 nominativi che soddisfino gli ulteriori criteri di seguito riportati:
- Criteri di rilevanza: In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ciascun membro deve possedere un profilo di elevato prestigio nell'ambito di riferimento corredato da un curriculum di elevato livello sia in contesto nazionale e internazionale;
- Criterio di afferenza: In riferimento al numero massimo di 3 membri per ciascuna area, almeno 1 membro deve appartenere all'ambito accademico e almeno 1 membro deve appartenere al mondo delle istituzioni o al mondo delle professioni e dell'impresa entrambi operanti in contesti nazionali e/o internazionali.

## Dottorato in Global Studies & Innovation (GSI)

Rivolto al Comitato consultivo (Board of advisors)

Il Comitato consultivo è stato chiamato a rispondere, in primis, alle seguenti domande: Alla luce delle attività presentate:

### 1. Rilevanza e impatto del dottorato:

- Quali sono le competenze che ritenete più rilevanti per i dottorandi nel contesto attuale del mercato del lavoro e della ricerca, sia a livello nazionale che internazionale?
- In quali settori o ambiti specifici vedete un maggiore potenziale di impatto per i dottorandi che completeranno questo programma?

### 2. Internazionalizzazione e collaborazione:

- Quali sono le migliori strategie per promuovere l'internazionalizzazione del programma di dottorato, sia in termini di reclutamento di studenti internazionali che di opportunità di collaborazione con istituzioni estere?
- Come possiamo facilitare la collaborazione tra dottorandi e il mondo delle imprese e delle organizzazioni non accademiche, sia a livello locale che internazionale?

### 3. Competenze trasversali e sviluppo professionale:

- Oltre alle competenze di ricerca, quali competenze caratterizzanti di tipo disciplinare e trasversale ritenete essenziali per i dottorandi?
- Come possiamo integrare nel programma di dottorato attività di sviluppo professionale che preparino i dottorandi a diverse carriere, sia accademiche che non accademiche?

### 4. Qualità e valutazione:

- Come possiamo coinvolgere maggiormente gli stakeholder esterni (ad esempio, aziende, istituzioni, ex dottorandi) nella valutazione e nel miglioramento continuo del programma?

### 5. Inclusione e diversità:

- Come possiamo promuovere un ambiente di dottorato inclusivo e diversificato, che attragga studenti di diverse provenienze e background?

## Dottorato in Global Studies & Innovation (GSI)

Rivolto ai dottori di ricerca UNINT.

A partire dalla vostra esperienza e tenendo conto delle attività presentate:

### 1. Esperienza post-dottorato e rilevanza del programma:

- Quali competenze acquisite durante il dottorato si sono rivelate più utili nella vostra carriera professionale, sia accademica che non accademica?
- In che modo il dottorato vi ha preparato alle sfide del mercato del lavoro attuale?
- Alla luce della vostra esperienza, quali aspetti del programma di dottorato andrebbero rafforzati o modificati per renderlo più rilevante per le esigenze attuali?

### 2. Competenze trasversali e sviluppo professionale:

- Oltre alle competenze di ricerca, quali competenze caratterizzanti di tipo disciplinare e trasversale ritenete essenziali per i dottorandi?
- Quali altre opportunità di sviluppo professionale avreste desiderato avere durante il dottorato?
- In che modo il dottorato ha contribuito allo sviluppo della vostra rete professionale?

### 3. Internazionalizzazione e collaborazione:

- Avete avuto opportunità di collaborazione internazionale durante il dottorato? In caso affermativo, come le valutereste?
- Quali suggerimenti avete per migliorare le opportunità di collaborazione con istituzioni estere?
- Come valutereste le opportunità di collaborazione con il mondo delle imprese e delle organizzazioni non accademiche durante il dottorato?

### 4. Qualità e valutazione (in prospettiva AVA3):


- In che modo il programma di dottorato vi ha preparato alla pubblicazione di articoli scientifici e alla partecipazione a conferenze?
- Avete suggerimenti per migliorare il sistema di monitoraggio e valutazione del dottorato, in linea con i requisiti AVA3?

### 5. Inclusione e diversità:

- Avete suggerimenti per migliorare l'accesso al dottorato per studenti di diverse provenienze e background?

### 6. Networking e supporto dottori di ricerca UNINT:

- In che modo i dottori di ricerca UNINT possono supportare i dottorandi dei cicli attivi nel loro percorso di studi e nella transizione verso il mondo del lavoro?
- Quali attività o iniziative ritenete utili per rafforzare il legame tra dottori di ricerca UNINT e il programma di dottorato?



**Vademecum per i Dottorandi e Supervisore/Co-supervisor<sup>1</sup>**

In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. del 14 dicembre 2021, n. 226, D.M. 301 del 22/03/2022, Modello AVA3) si illustra il seguente Vademecum che delinea i ruoli e i compiti dei dottorandi, dei supervisori e dei co-supervisori, in conformità alla Carta Europea dei Ricercatori, alle normative nazionali e al Regolamento di Ateneo riguardante il Dottorato di Ricerca.

**Dottorando**

Durante il percorso di dottorato, il dottorando è chiamato ad acquisire le competenze fondamentali per diventare un ricercatore autonomo e indipendente. Si richiede un impegno attivo nel valorizzare le proprie capacità individuali e nel coltivare la professionalità necessaria, perseguendo con determinazione gli obiettivi e gli impegni definiti nel progetto di ricerca e nel percorso formativo del corso.

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, garantendo la priorità assoluta alle attività proposte. Qualsiasi attività aggiuntiva o esterna al programma di dottorato deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione del Collegio dei Docenti che valuterà attentamente la compatibilità di tali attività con le esigenze formative, didattiche, di ricerca e di terza missione del corso di dottorato.

Il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle sue responsabilità istituzionali, si impegna a monitorare e valutare costantemente l'assiduità, il rendimento e il progresso della ricerca di ciascun dottorando. Sulla base di tali valutazioni, il Collegio dei Docenti prenderà decisioni informate riguardo all'ammissione al proseguimento degli studi o all'eventuale esclusione dal programma di dottorato.

Ad ogni dottorando viene assegnato un supervisore e un co-supervisore, nominati dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

Questi hanno il compito fondamentale di guidare e seguire il dottorando nello svolgimento della sua attività di ricerca, offrendo supporto e orientamento per la produzione di pubblicazioni scientifiche di qualità, il raggiungimento di traguardi accademici e professionali significativi, e l'inserimento in reti di ricerca nazionali e internazionali.

Il supervisore/co-supervisore partecipa attivamente alla valutazione delle attività del dottorando, fornendo un contributo essenziale nella scelta della tematica della tesi di dottorato, nella definizione delle modalità e dei tempi di studio e ricerca all'estero, e nell'esame delle eventuali richieste di compatibilità lavorativa avanzate dal dottorando.

Il dottorando è tenuto ad operare nel pieno rispetto dei principi di corretta gestione dei dati e della normativa sulla privacy dell'Università degli Studi Internazionali di Roma.

Si impegna, inoltre, a definire e approfondire le questioni scientifiche relative al suo progetto di ricerca, a sviluppare una metodologia di ricerca rigorosa, ad interpretare e analizzare i risultati ottenuti con spirito critico, e ad adottare un approccio critico e costruttivo.

Il dottorando è chiamato a dimostrare spirito di iniziativa e a compiere gli sforzi necessari per assicurare il progresso costante del suo progetto di ricerca. Nello specifico, il dottorando:

<sup>1</sup> Le forme al maschile sono da intendersi in maniera generica nel rispetto di un principio di inclusività di genere.

- si impegna a definire e ad affrontare con rigore le questioni scientifiche che emergono nell'ambito del progetto di ricerca;
- sviluppa una metodologia di ricerca solida e appropriata per affrontare le suddette questioni;
- organizza, amplia e, se necessario, adatta la sua ricerca in base ai risultati ottenuti;
- interpreta e analizza i risultati ottenuti con senso critico e oggettività;
- espande i confini della sua ricerca attraverso collaborazioni attive in reti di ricerca nazionali e internazionali, contribuendo, ove possibile e opportuno, alla creazione di nuove reti (ad esempio, partecipando attivamente a conferenze, svolgendo periodi di ricerca presso altri istituti, ecc.);
- in collaborazione con il supervisore/co-supervisore, si impegna affinché l'attività di ricerca produca pubblicazioni scientifiche di rilievo e/o altri traguardi accademici e professionali, rispettando le prassi consolidate dell'ambito disciplinare.
- adotta un approccio critico e riflessivo nei confronti del percorso di ricerca intrapreso, prestando attenzione alle all'impatto sociale e all'accountability del suo lavoro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) promossi dall'UNESCO;
- rispetta scrupolosamente i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca, custodisce e utilizza responsabilmente i materiali messi a sua disposizione, e rende disponibili i dati derivanti dalla propria ricerca su richiesta;
- è tenuto a svolgere attività di ricerca e formazione presso istituzioni estere di alta qualità.
- svolge attività di affiancamento didattico e didattica integrativa previa autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- si impegna, sotto la guida del supervisore e del co-supervisore, a rispettare il programma di ricerca stabilito e a partecipare attivamente alle attività formative del suo Corso di Dottorato, con l'obiettivo di completare il percorso entro le scadenze previste;
- i dottorandi hanno diritto alla rappresentanza all'interno del Collegio dei Docenti attraverso un dottorando eletto dai loro pari.

### **Supervisore/Co-supervisori**

Fermo restando quanto riportato nel Regolamento di dottorato di ricerca con particolare riferimento ai criteri che qualificano il ruolo di supervisore e co-supervisore in termini di qualità e pertinenza, si evidenzia che il supervisore/co-supervisore debba possedere comprovata esperienza e competenze specialistiche nel settore di ricerca del dottorando a lui assegnato.

Il supervisore/co-supervisore deve essere affermato all'interno di un ambito di ricerca che sia sufficientemente collegato a quello del progetto di ricerca del dottorando, in modo da poter fornire la supervisione necessaria.

Il Collegio dei Docenti designa per ciascuna dottorando un supervisore e un co-supervisore, di cui almeno uno proveniente dall'ambito accademico. I Supervisor e i Co-supervisor devono possedere un'elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti di ricerca che siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato e appropriati rispetto al progetto di ricerca del dottorando.

I Supervisor e i Co-Supervisor possono essere soggetti esterni al Collegio purché, in questo caso, almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio stesso.

I Supervisor e i Co-Supervisor sono responsabili della supervisione dell'attività di ricerca e della redazione della tesi dei dottorandi. Essi ricoprono tale ruolo fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Qualora il supervisore principale sia collocato in regime di quiescenza prima del conseguimento del titolo, egli o ella potrà essere nominato co-supervisore.

In tali circostanze, dovrà essere designato un nuovo supervisore principale. I ricercatori a tempo determinato e coloro che sono assunti con contratti di ricerca ai sensi della L. 79/2022 possono essere nominati supervisor o co-supervisor: al termine del loro rapporto di lavoro, il Collegio dei docenti dovrà valutare attentamente se sussistano le condizioni per mantenere il ruolo loro assegnato. Eventuali modifiche di tali nomine devono essere deliberate dal Collegio dei docenti.

Il supervisore/co-supervisore riveste un ruolo cruciale di stimolo, coordinamento e valutazione durante l'intero percorso dottorale, promuovendo attivamente l'acquisizione delle competenze fondamentali per la ricerca.

Al fine di garantire il buon esito del progetto di ricerca, è indispensabile che si instaurino contatti regolari, sia formali che informali, tra il dottorando e il supervisore/co-supervisore.

I compiti principali del supervisore/co-supervisore, svolti in stretta collaborazione con il Collegio dei Docenti, comprendono: l'assistenza nella realizzazione e nello sviluppo del progetto di ricerca, l'analisi critica e l'interpretazione dei risultati ottenuti, l'incoraggiamento alla partecipazione attiva a eventi scientifici di rilevanza, e la promozione della pubblicazione dei lavori del dottorando.

Il supervisore/co-supervisore si impegna a garantire un ambiente di studio e ricerca che rispetti rigorosamente le norme etiche e scientifiche e ha la facoltà di proporre provvedimenti adeguati in caso di problematiche emergenti.

Il supervisore/co-supervisore assicura una supervisione attenta e costante, offrendo al dottorando ampie opportunità di discutere la programmazione, l'implementazione e i risultati della ricerca con ricercatori qualificati e di comprovata esperienza.

In concreto, i compiti del Il supervisore/co-supervisore si articolano come segue:

- assistere il dottorando nella pianificazione, realizzazione e, se necessario, nella riformulazione della ricerca, fornendo un supporto metodologico e scientifico costante;
- aiutare il dottorando ad ampliare i confini della ricerca, incoraggiando l'esplorazione di nuove prospettive e l'approfondimento di tematiche emergenti;
- guidare il dottorando nell'interpretazione e nell'analisi critica dei risultati ottenuti, favorendo lo sviluppo di capacità di ragionamento autonomo;
- incoraggiare il dottorando a presentare regolarmente il proprio lavoro e a partecipare attivamente alle occasioni di confronto scientifico su scala nazionale e internazionale, fornendo un feedback costruttivo e mirato;
- stimolare il dottorando ad analizzare in modo critico e approfondito la propria ricerca, promuovendo una riflessione continua sul processo e sui risultati;
- introdurre il dottorando nel mondo della ricerca, facilitando la partecipazione in gruppi di ricerca, favorendo i contatti con altri ricercatori a livello nazionale e internazionale, e incentivando la

partecipazione a convegni, l'affiliazione a società scientifiche, la presentazione dei propri lavori di ricerca in iniziative nazionali e internazionali, orientate a dottorandi, a svolgere periodi di ricerca presso altri istituti;

- incoraggiare e supportare il dottorando nella pubblicazione dei propri lavori, segnalando opportunità di pubblicazione pertinenti e fornendo assistenza nella preparazione dei manoscritti.

La responsabilità del monitoraggio della qualità e del corretto svolgimento delle attività di supervisori/co-supervisori e dottorandi è affidata ai seguenti soggetti:

- Il Collegio dei docenti, in quanto organo preposto all'organizzazione del programma di dottorato di ricerca, esercita una vigilanza costante sulla sua effettiva realizzazione;
- Il Collegio dei docenti, in stretta collaborazione con il supervisore/co-supervisore, monitora attentamente i progressi delle attività e del programma di ricerca, intervenendo, se necessario, con provvedimenti adeguati alla risoluzione di eventuali conflitti che dovessero emergere tra il dottorando e il supervisore/co-supervisore;
- Il Collegio dei docenti assicura il regolare svolgimento del percorso formativo, provvedendo alla nomina dei supervisori/co-supervisori e dei componenti della Commissione giudicatrice

dell'esame finale, garantendo una composizione equilibrata, anche nel rispetto delle pari opportunità di genere.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Vademecum, si fa riferimento al Regolamento generale di ateneo sui Corsi di dottorato di ricerca, oltre alla normativa vigente quale quadro di riferimento.

In riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Ateneo riguardante il Dottorato di Ricerca e in particolare all'art. 7, si specificano i criteri e le modalità per gli Accordi internazionali di co-tutela.

1. Il coordinatore può proporre al Rettore la stipula di convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.

2. Nel caso in cui l'accordo di co-tutela si svolgesse tra l'Università italiana e i seguenti Paesi Europei: Spagna, Francia, Svizzera, Germania, la normativa di riferimento è quella relativa agli accordi delle CRUI esistenti.

3. In linea generale, la scelta della destinazione deve essere basata su diversi criteri di selezione, tra cui la possibilità per il dottorando di poter sviluppare il proprio tema di ricerca della tesi di dottorato. Il dottorando, quindi, sceglie un'istituzione ospitante in cui professori o ricercatori conducono ricerche relative all'area di interesse del dottorando. Ulteriori criteri possono essere considerati la presenza di relazioni strutturate tra il supervisore/co-supervisore o uno dei membri del Collegio dei docenti con docenti dell'istituzione ospitante.

4. Come indicato nelle FAQ ministeriali consultabili alla pagina del web del MUR, Il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di co-tutela. Resta inteso che è fatta salva la possibilità da parte del dottorando di chiudere la carriera diversa da quella ove intenda richiedere la co-tutela e successivamente partecipare a un programma di co-tutela.

5. Il dottorando iscritto in co-tutela elabora una tesi sotto la direzione congiunta di un supervisore dell'Ateneo e di un supervisore dell'università partner. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambe le parti.

6. Il dottorando sarà iscritto/a in entrambe le università e dovrà soggiornare nell'università partner per un periodo di norma non inferiore a 12 mesi nell'arco dei tre anni del dottorato.

7. La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti non oltre il secondo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Ateneo almeno un anno, anche non continuativo, quando UNINT è sede ospitante. La domanda di co-tutela viene presentata dal dottorando su approvazione del supervisore al Collegio dei docenti di norma entro il primo anno.

8. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela è regolarmente iscritto presso UNINT e, al tempo stesso, presso l'università partner, di norma senza contribuzioni aggiuntive. L'università partner è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendo gli stessi servizi forniti ai propri proprie dottorandi.

9. Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due supervisori di tesi, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, con le stesse modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

10. L'esame finale sarà unico e si svolgerà in una delle due università firmatarie della convenzione. La Commissione per l'esame finale, da nominare in conformità alle norme vigenti in ciascuna delle università partner, deve essere composta in maniera paritetica e comprendere, di norma, i due supervisori di tesi. Al termine del percorso di co-tutela, il dottorando conseguirà un doppio titolo riconosciuto da entrambe le istituzioni.

In riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Ateneo riguardante il Dottorato di Ricerca e in particolare all'art. 7, si specificano le attività per i dottorandi come riportato sinteticamente nella Tabella 1.

## 1. Attività di ricerca e Terza missione/Impatto sociale

### 1.1 Attività di ricerca

L'attività svolta dai dottorandi è intrinsecamente varia e diversificata, riflettendo la complessità dell'ambito scientifico in cui operano. La ricerca abbraccia l'indagine della società nel suo complesso, analizzata in un ampio arco temporale attraverso una vasta gamma di fonti, esplorando le sue componenti istituzionali, politiche, economiche, sociali, geografiche, linguistiche, culturali, psico-pedagogiche e didattiche. In questo contesto, alla consueta ricerca bibliografica si affiancano, tra le altre, attività di ricerca desk e sul campo, l'acquisizione e la sperimentazione di competenze necessarie per la ricerca e l'analisi avanzata in archivi, analisi di fonti materiali, trascrizione ed edizione di documenti inediti, elaborazione di modelli interpretativi delle fonti stesse, e utilizzo di strumenti diversificati. Le attività di ricerca dei dottorandi sono orientate alla produzione di risultati tangibili, quali: la pubblicazione di monografie, articoli scientifici e strumenti di supporto alla ricerca, come la creazione di database specifici, modelli di interpretazione dei dati ed elaborazioni di dati. Le attività di ricerca e terza missione, sotto la guida di un supervisore e di uno o più co-supervisori, sono definite nel programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e incentrato su una tematica prevista dal Corso. Il Collegio dei docenti può includere, nell'approvazione del programma di ricerca individuale, lo svolgimento di attività di ricerca e formazione presso enti di ricerca e istituzioni di elevata qualificazione in Italia e all'estero.

Tra le principali attività, si segnalano:

Ricerca bibliografica e analisi della letteratura: Il dottorando si impegna in un'approfondita analisi critica della letteratura scientifica esistente, identificando lacune e nuove direzioni di ricerca. Questa fase è fondamentale per la definizione del progetto di ricerca e per la costruzione di una solida base teorica.

Ricerca sul campo e raccolta dati: A seconda del settore di ricerca, il dottorando può condurre attività di ricerca sul campo, raccogliendo dati empirici attraverso attività di ricerca qualitativa, quantitativa e metodi misti maturando la capacità di raccogliere e gestire dati in modo rigoroso.

Analisi dei dati e interpretazione dei risultati: Il dottorando elabora i dati raccolti, utilizzando, tra gli altri, approcci, modelli e disegni di ricerca qualitativa, quantitativa e metodi misti al fine di interpretare e analizzare i dati e fornire risultati adeguati con l'obiettivo di trarre conclusioni significative e sviluppare modelli interpretativi.

Produzione scientifica e disseminazione: Il dottorando produce risultati tangibili attraverso la redazione di articoli scientifici, monografie, capitoli di libri e presentazioni a convegni di carattere nazionale e internazionale. La creazione di database, siti web o altri strumenti di supporto alla ricerca contribuisce alla disseminazione dei risultati.

Collaborazioni e networking: Il dottorando può partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali, svolgendo periodi di ricerca all'estero e creando reti di collaborazione in riferimento al progetto di ricerca sul quale è applicato al fine di incentivare lo scambio di conoscenze e l'ampliamento delle prospettive di ricerca.

**1.2 Terza missione/Impatto sociale e Public engagement:** Il dottorando si impegna nella divulgazione dei risultati della ricerca attraverso eventi pubblici, articoli divulgativi, partecipazione a trasmissioni mediatiche e creazione di contenuti multimediali. Inoltre, promuove il trasferimento tecnologico collaborando con aziende e partecipa a progetti di impatto sociale, interagendo con la comunità e gli stakeholder e beneficiari del territorio in riferimento al proprio ambito di ricerca e coerentemente al progetto di ricerca sul quale è applicato.

In riferimento alle attività di ricerca e Terza missione/Impatto sociale (1.1 e 1.2), al dottorando, sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti di dottorato, è richiesta:

- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, la pubblicazione di almeno 1 contributo scientifico originale valutato in modalità peer review in coerenza all'ambito di ricerca di riferimento;
- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, assistere ad almeno 1 Convegno di carattere nazionale e internazionale in altro ateneo in coerenza all'ambito di ricerca di riferimento;
- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, la partecipazione in qualità di relatore ad almeno 1 Convegno di carattere nazionale e internazionale in altro ateneo in coerenza all'ambito di ricerca di riferimento;
- Nel corso dei 3 anni del percorso di dottorato, l'affiliazione ad almeno 1 gruppo di ricerca o un gruppo di lavoro esterno all'ateneo di appartenenza, l'affiliazione ad almeno 1 comunità scientifica di settore, la partecipazione a collane editoriali o comitati di riviste;
- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, partecipare ad almeno 1 iniziativa di Terza missione/Impatto sociale proposta dall'ateneo in accordo con il Prorettorato di riferimento oppure proporre e organizzare almeno 1 iniziativa di Terza missione in accordo con il Prorettorato di riferimento;
- Nel corso dei 3 anni del percorso di dottorato la permanenza di almeno 3 mesi continuativi e preferibilmente di 6 mesi anche non continuativi, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione coerenti con il progetto di dottorato;
- Entro la fine del terzo anno, l'inoltro della domanda di iscrizione ad Alumni del dottorato UNINT da perfezionare al momento del conseguimento del titolo.

Lo svolgimento delle attività di ricerca e Terza missione/Impatto sociale, vengono svolte sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti. Tali attività devono essere riportate dettagliatamente nella relazione annuale di ciascun dottorando e sono da considerarsi adempimenti vincolanti per il passaggio agli anni successivi e altresì alla discussione della tesi finale di fine percorso.

## 2. Attività di formazione e didattica

Le attività di formazione e didattica, includono attività che contribuiscono alla formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare e trasversale volte allo sviluppo di capacità e competenze necessarie rispetto agli obiettivi formativi del corso e al progetto di ricerca al quale è applicato.



Come peraltro previsto anche dal Modello AVA3, le attività di formazione e didattica sono pensate in quanto coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato di Ricerca e con i profili culturali e professionali in uscita e si differenziano dalla didattica di I e II livello, anche per il ricorso a metodologie innovative per la didattica e per la ricerca.

Attività di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare e trasversale  
Ciascuna delle attività di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare e trasversale deliberata dal Collegio dei docenti, dovrà prevedere la scheda insegnamento (Syllabus) in italiano e in inglese progettata sui Descrittori di Dublino, le modalità di valutazione formativa e sommativa utilizzate i cui esiti saranno inseriti nella relazione annuale del dottorando, il calendario delle attività. Tale scheda insegnamento (Syllabus) dovrà essere disponibile e consultabile almeno 30 giorni

prima dall'avvio delle attività dottorali per l'annualità di riferimento e utilizzando il format previsto dal Dipartimento.

Sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti, i dottorandi sono tenuti alla partecipazione nelle attività menzionate le quali verranno annotate sugli appositi registri e che andranno inserite nell'apposita relazione annuale.

È consentito fino a un massimo del 20% di assenze nell'ambito delle attività di formazione e didattica, quantunque motivate e opportunamente giustificate e comunque da inviare all'ufficio Dottorati, al Coordinatore del Dottorato e al supervisore/co-supervisore. Questi ultimi, appronteranno un progetto formativo individuale di recupero che dovrà essere allegato al progetto formativo individuale.

### **2.1 Attività di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare**

Le attività di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare sono definite dal Collegio dei docenti in riferimento a ciascun ambito scientifico principale coerente con gli obiettivi del corso di dottorato (area linguistico-culturale, area politico-economica, area psico-pedagogica) e calibrate tenendo conto dei progetti di ricerca dei dottorandi. Per ciascuna degli ambiti precedentemente menzionati, saranno garantite attività di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare pari a 4 CFU da realizzarsi nel corso dell'anno accademico ed erogati anche in forma modulare o a diversi livelli di complessità anche per gli anni successivi in diverse annualità (es. I annualità, II annualità, III annualità). Tali attività formative possono essere svolte in lingue diverse dall'italiano.

### **2.2 Attività di formazione trasversale**

Le attività di formazione trasversale sono definite dal Collegio dei docenti in riferimento a ciascun ambito scientifico principale coerente con gli obiettivi del corso di dottorato (area linguistico-culturale, area politico-economica, area psico-pedagogica) e calibrate tenendo conto dei progetti di ricerca dei dottorandi. Alle attività formative trasversali sono destinati 8 CFU da realizzarsi nel corso dell'anno accademico ed erogati anche in forma modulare o a diversi livelli di complessità anche per gli anni successivi in diverse annualità (es. I annualità, II annualità, III annualità). Tali attività formative possono essere svolte in lingue diverse dall'italiano. In riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, riguarderanno, in particolare: perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della

valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità.

Il Collegio dei docenti, in considerazione della normativa vigente e delle specificità del corso di dottorato, progetta le attività di formazione trasversale tenendo conto di ambiti principali, tra i quali: perfezionamento linguistico - perfezionamento informatico, didattica, IA applicata alla ricerca, competenze trasversali, sistemi di ricerca europei e internazionali, proprietà intellettuale, accesso aperto ai dati e ai prodotti di ricerca, etica, uguaglianza di genere e integrità, metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa, ricerca delle fonti, analisi della letteratura (revisioni sistematiche, scoping review, meta-analisi, ecc.), statistica applicata, public engagement, ecc.

### **2.3 Attività di formazione extra-curriculare**

Nell'ambito del percorso formativo, i dottorandi di ricerca sono chiamati a partecipare ad attività di formazione extracurricolari volte all'acquisizione di competenze trasversali. Tali attività contribuiscono allo sviluppo professionale del dottorando, arricchendo il suo profilo e preparandolo alle sfide del mondo del lavoro. A tal proposito, per ogni anno di corso, si segnala la partecipazione a 1 Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), la partecipazione a 1 Open day di dottorato e a 1 Corso di orientamento alla ricerca per laureandi magistrali in considerazione anche delle attività promosse dall'Ufficio Orientamento di ateneo e comunque sotto la guida del supervisore/co-supervisore.

Sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti, i dottorandi sono tenuti alla partecipazione nelle attività menzionate le quali verranno annotate sugli appositi registri e che andranno inserite nell'apposita relazione annuale.

### **2.4 Attività seminariali**

Al fine di offrire ulteriori opportunità di formazione e aggiornamento costante ai dottorandi, il progetto formativo del dottorato è completato da Seminari specialistici tenuti anche in lingue differenti dall'italiano su temi coerenti con il progetto formativo del corso di dottorato e dei progetti di ricerca dei dottorandi. Tali seminari potranno essere tenuti da esperti anche internazionali compresi i visiting professor e comunque sotto la guida del supervisore/co-supervisore.

Sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti, i dottorandi sono tenuti alla partecipazione nelle attività menzionate le quali verranno annotate sugli appositi registri e che andranno inserite nella relazione annuale.

### **2.5 Attività di didattica integrativa e affiancamento didattico**

All'interno del percorso di formazione, i dottorandi di ricerca partecipano attivamente ad attività di didattica integrativa e affiancamento didattico quali preziose opportunità di sviluppo professionale in ambito scientifico e didattico e di potenziamento di competenze trasversali altresì supportando e guidando studenti frequentanti corsi di livelli EQF inferiori, così da contribuire alla formazione della comunità accademica.

Al proposito, i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di affiancamento didattico nei corsi di laurea triennale e magistrale, nonché, entro il limite di trenta (30) ore per ciascun anno accademico, attività didattica integrativa come di seguito riportato.

- I dottorandi di I anno, nel corso dell'anno accademico, sotto la guida del supervisore/co-supervisore e previa programmazione e approvazione da parte del Collegio dei docenti, potranno prestare attività di affiancamento didattico alla docenza per un totale di 30 ore in uno o più insegnamenti presenti nell'offerta formativa di un corso di laurea triennale e/o magistrale coerenti con il proprio progetto di ricerca e con il percorso di formazione;

- I dottorandi di II e III anno, nel corso dell'anno accademico, sotto la guida del supervisore/co-supervisore e previa programmazione e approvazione da parte del Collegio dei docenti, potranno prestare attività integrative di docenza per un massimo di 30 ore in uno più insegnamenti presenti nell'offerta formativa di un corso di laurea triennale e/o magistrale coerenti con il proprio progetto di ricerca e con il percorso di formazione.

Eventuali impegni didattici aggiuntivi o assunti con modalità differenti rispetto a quanto esplicitato devono essere esplicitamente approvate dal Collegio dei docenti, su proposta motivata del supervisore.

## 2.6 Formazione manageriale alla ricerca

In ultimo, i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, alcune attività di formazione manageriale alla ricerca aventi come obiettivo formativo di accompagnare i dottorandi in un percorso di affiancamento e supporto ai diversi uffici amministrativi coinvolti a diverso titolo nella progettazione, sviluppo, disseminazione e internazionalizzazione delle attività di ricerca. Queste attività rappresentano delle preziose opportunità formative per acquisire competenze in ambito manageriale da svolgersi, a titolo esemplificativo presso UMRI, Ufficio Placement e tirocini, Scuola di alta formazione, Ufficio ricerca. Tra le attività si segnala ad esempio: affiancamento amministrativo per la progettazione, sviluppo, disseminazione e internazionalizzazione delle attività di ricerca nell'ambito dei diversi Uffici di ateneo; Supporto alla disseminazione delle missioni di ateneo attraverso la partecipazione a fiere ed eventi; affiancamento alla formazione e alla didattica per la ricerca: visite nelle scuole, svolgimento lezioni prova negli IS, ecc.

Sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti di dottorato, i dottorandi sono tenuti alla partecipazione nelle attività menzionate le quali verranno annotate sugli appositi registri e che andranno inserite nella relazione annuale.

In riferimento alle attività di formazione e didattica, al dottorando, sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti, è richiesta:

- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, la partecipazione alle attività di formazione disciplinare, multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare e trasversale;

- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, la partecipazione alle attività di formazione extra-curriculare e in particolare a un PCTO, 1 Corso di orientamento alla ricerca per laureandi magistrali in accordo con Ufficio Orientamento e sotto la guida del supervisore/co-supervisore;

- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, la partecipazione alle attività seminariali sotto la guida del supervisore/co-supervisore per 1 CFU;

- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, lo svolgimento di 30 ore di affiancamento didattico

- attività didattica integrativa sotto la guida del supervisore/co-supervisore;

- Per il II e III anno, la partecipazione a 1 Open day del dottorato quale incontro di accoglienza per i nuovi dottorandi e in cui presentare i progetti alla comunità del dottorato;

- Per ognuno dei 3 anni del percorso di dottorato, la partecipazione all'evento la "Notte della ricerca".

Lo svolgimento delle attività di formazione e didattica, vengono svolte sotto la guida del supervisore/co-supervisore e del Collegio dei docenti. Tali attività devono essere riportate dettagliatamente nella relazione annuale di ciascun dottorando e sono da considerarsi adempimenti vincolanti per il passaggio agli anni successivi e altresì alla discussione della tesi finale di fine percorso.

**Declaratoria di pubblica accessibilità della tesi**

Io sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il.....

residente a.....

in via/piazza .....CAP .....

tel. .... e-mail .....

autore della tesi di dottorato dal titolo:

.....

.....

.....

Dottorato di ricerca:

.....

Dipartimento:

.....

Ciclo/Anno:

.....

Settore/i scientifico-disciplinare MIUR (sigla – specificare il settore principale): .....

Data di discussione: .....

Coordinatore:

.....

Supervisore:

.....

Relatore (se diverso dal supervisore):

.....

Parole chiave (in italiano e in inglese):

.....

.....

sotto la mia responsabilità,

**DICHIARO**

1) di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l'ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decado fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni;

2) di essere a conoscenza dell'obbligo per l'Università di provvedere, per via telematica, al deposito di legge delle tesi di dottorato al fine di assicurarne la conservazione e la consultabilità da parte di terzi;

**Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT**

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | [unint.eu](http://unint.eu) | PEC: [unint@pec.it](mailto:unint@pec.it)

C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012 | Codice SDI: M5UXCR1

- 3) di essere a conoscenza del fatto che l'Università degli Studi Internazionali di Roma (San Pio V) ha aderito alla "Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica";
- 4) di essere a conoscenza del fatto che il Sistema Bibliotecario di Ateneo, sulla base dei dati forniti, archiverà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato di cui alla presente dichiarazione attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto, oltre che attraverso i Cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze;
- 5) di essere a conoscenza che il dottorando, la cui tesi sia depositata nell' Archivio Istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, mantiene su di essa tutti i diritti d'autore morali ed economici ai sensi della normativa vigente (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni);
- 6) che la copia della tesi depositata presso il Settore Alta formazione in forma elettronica è del tutto identica a quelle consegnate/inviare in formato cartaceo per i Commissari e a qualsiasi altra copia depositata negli Uffici dell'Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
- 7) che il contenuto e l'organizzazione della tesi sono opera originale da me realizzata e che non compromette in alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura civile, amministrativa o penale e sarà da me tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;
- 8) che il contenuto e l'organizzazione della tesi non infrangono in alcun modo il diritto d'autore né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali od economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, o altre parti di cui la tesi è composta;
- 9) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale o di tutela;
- 10) che la tesi dovrà altresì essere depositata presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze con il vincolo di non consultabilità da parte di terzi per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Data ..... Firma del Dottorando .....

## MODULO DI RICHIESTA EMBARGO

Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo, purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata. In accordo con le linee guida dettate dalla CRUI, il periodo di embargo può variare fra i 6 e i 12 mesi. Soltanto in casi eccezionali, il dottorando ha il diritto di chiedere un embargo per periodi superiori, purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....

### CHIEDE

che il testo completo della propria tesi di dottorato sia reso consultabile ad accesso aperto:

dopo 6 mesi dalla data di consegna

dopo 12 mesi dalla data di consegna

e alla data di fine embargo: (GG/MM/AA): .....

per il seguente motivo (barrare solo una delle opzioni)<sup>2</sup>:

Tesi in corso di pubblicazione

Tesi previo accordo con terze parti

Motivi di pubblica sicurezza

Privacy

Tutela della proprietà intellettuale (brevetto della tesi).

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole del fatto che, attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto saranno comunque accessibili i metadati relativi alla tesi (titolo, autore, abstract, ecc.).

Data..... Firma del Dottorando.....

Il modulo di richiesta di embargo deve essere convalidato dal supervisore e/o dal Relatore della tesi:

Data..... Firma del Supervisore.....

<sup>2</sup> [Linee guida CRUI](#) "Se la ricerca del dottorando è finanziata da enti esterni, è possibile che sull'opera insistano diritti di terzi che devono essere consultati prima di depositare la tesi. Nel caso di brevetti è possibile prevedere un embargo che può andare dai 6 ai 12 mesi, trascorsi i quali la tesi diventa liberamente accessibile. Si segnala comunque che la richiesta di brevetto può essere inoltrata solo prima di qualsiasi comunicazione al pubblico, quindi solo prima della discussione della tesi. Al momento della discussione tutte le pratiche per la richiesta di tutela brevettuale devono essere state espletate" [...] a) ci sono parti di tesi che sono già state sottoposte a un editore e sono in attesa di pubblicazione;

b) c) i sono tesi finanziate da enti esterni che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione. In entrambi i casi il problema si risolve con un embargo (fino a 12 mesi), allo scadere del quale la tesi viene comunque resa liberamente consultabile" (p. 5-6).